

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3342 del 10/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI : ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) VIA ENZO FERRARI, 1 RICHIESTA DALL'IMPRESA ACMI BEVERAGE S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PER IMBOTTIGLIAMENTO PRATICA SINADOC 2024-28048 - PRATICA SUAP 658/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3479 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 1140 del 01/02/2018 alla Società SACMI FILLING S.R.L. per lo stabilimento sito in comune di Sorbolo (PR), Via Ferrari, 1, (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-305 del 22/01/2018) comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 es.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 3236 del 12/04/2019 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1771 del 09/04/2019) il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha volturato per variazione del legale rappresentante e variazioni titolarità l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 1140 del 01/02/2018;
- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1530 del 24/03/2023 Arpae SAC ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 1140 del 01/02/2018 e smi;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 02/08/2024 e acquisita da ARPAE con PG/2024/142245 del 02/08/2024 – pratica Sinadoc 2024-28048 - pratica SUAP 658/2024 dal legale rappresentante/presidente del Consiglio di Amministrazione i cui dati sono depositati agli atti dell'impresa SACMI BEVERAGE S.P.A. (PIVA 02130821206), con sede legale nel comune di Imola (BO) in via Selice Provinciale, 17 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento" svolta presso l'impianto ubicato in via Enzo Ferrari, 1 in comune di Sorbolo Mezzani (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriale:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N.

4606/1999;

- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/143203 del 05/08/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con

PG/2024/159217 del 04/09/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/164189 del 12/09/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

l'impresa forniva al SUAP integrazioni volontarie che venivano trasmessi a tutti gli Enti coinvolti ed acquisite al protocollo Arpae PG/2024/200073 del 06/11/2024, nelle quali la Ditta faceva presente la variazione di ragione sociale a Acmi Beverage S.p.A. CF: 02130521206 e avente sede legale e operativa in via E. Fermi, n. 1 Sorbolo Mezzani (PR)

la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso,

- Parere Favorevole di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/175329 del 30/09/2024, depositato agli atti;
- Parere favorevole con prescrizioni di IRETI SPA acquisito a protocollo Arpae PG/2024/175329 del 30/09/2024, depositato agli atti;
- Autorizzazione allo scarico idrico rilasciata dal Comune di Sorbolo Mezzani in data 19/11/2024 prot. n. 19198 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2024/210319 del 20/11/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante;
- parere favorevole del Comune di Sorbolo Mezzani in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento acquisita a protocollo Arpae PG/2025/21060 del 03/02/2025, depositato agli atti;
- il Nulla Osta del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 7668 del 14/05/2025 in merito alla matrice impatto acustico ed acquisito a protocollo Arpae PG/2025/89406 del 14/05/2025, che comprende anche il parere favorevole di Arpae ST, depositati agli atti

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto

dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica sostanziale, voltura e contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa ACMI BEVERAGE SPA per l'esercizio dell'attività di Assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento da realizzare in comune di Sorbolo Mezzani (PR) via Enzo Ferrari, 1, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della modifica della ragione sociale e della sede legale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 1140 del 01/02/2018 e smi), a favore dell'Impresa ACMI BEVERAGE SPA. CF: 02130521206 in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, avente sede legale e operativa in via E. Fermi, n. 1 comune di Sorbolo Mezzani (PR);

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale è intestata a: ACMI BEVERAGE SPA;
- la sede legale è ubicata in in via E. Fermi, n. 1 comune di Sorbolo Mezzani;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore è depositato agli atti.

3. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica sostanziale, voltura e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa ACMI BEVERAGE SPA Codice Fiscale 02130521206 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Sorbolo Mezzani (PR) via Enzo Ferrari, 1, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito

riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2018-305 del 22/01/2018 che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP Unione Bassa Est Parmense;;

4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A5 Scarichi" con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato E Impatto acustico"

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. **di TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sorbolo Mezzani e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

11. **DI INFORMARE** che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-28048
	ACMI BEVERAGE SPA in comune di Sorbolo Mezzani (PR) via Enzo Ferrari, 1
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PARTE DESCRITTIVA	Si allega autorizzazione del Comune
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	Contenute nell'autorizzazione allegata
PLANIMETRIA	

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Ambiente

(Rif. prot.)

Sorbolo, 19/11/2024

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Pratica SUAP n. 658/2024 in data 02/08/2024 prot. n. 5428 del 02/08/2024– Ditta Acmi Filling S.p.A. in Sorbolo Mezzani.

Il Responsabile del Servizio
Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

VISTI i seguenti atti, esecutivi:

- la deliberazione consiliare n. 87 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026 e del Bilancio di Previsione 2024/2026”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2024, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del TUEL”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- i decreti sindacali nn. 16 - 17 - 18 - 19 e 20 del 01/08/2024 con i quali sono stati nominati i titolari di E.Q. dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 06.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani”;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 05.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 - 2026;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE l'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell'autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

VISTI, inoltre:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall'assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

PREMESSO che in data 07/12/2017 è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico alla ditta Ditta Sacmi Filling S.p.A. in Sorbolo Mezzani, nell'ambito della procedura di AUA (pratica SUAP n. 130/2016) - ai sensi della normativa vigente al sig. Vezio Bernardi, in qualità di legale rappresentante della ditta Sacmi Filling, con sede legale in Imola (BO), via Selice provinciale n. 17/A, in riferimento all'insediamento ubicato presso la sede operativa dell'impresa, in Sorbolo (PR), loc. Ramoscello (PR), via Enzo Ferrari n. 1, adibito all'attività di Progettazione e produzione impianti di imbottigliamento;

DATO ATTO che l'insediamento interessato svolge attività di assemblaggio, installazione manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento corrispondente all'attività Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;

VISTA l'istanza presentata nell'ambito della procedura relativa alla modifica sostanziale AUA, relativa allo stabilimento sito in Sorbolo Mezzani, PR, Via E. Ferrari n. 1- Ditta: Sacmi Beverage Spa - Pratica SUAP n° 658/2024 prot. n. 5428 del 02/08/2024;

CONSIDERATO che la modifica sostanziale riguarda, tra le altre, la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura vigente;

DATO ATTO che:

1. lo scarico S1, costituito da acque dei servizi igienici, prevede quale recapito la pubblica fognatura nera mentre gli scarichi S2, S3 e S5, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca. Tali scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione;
2. lo scarico di che trattasi, denominato S4, risulta costituito da:
 - acque dei servizi igienici;
 - condense caldaie;
 - condense compressori;
 - acque controlavaggio di due addolcitori;
 - pulizia filtro a sabbia;
 - prove di collaudo macchine;
 - prove di riempimento;
 - prove sui circuiti elettrici;
 - acque derivanti dalle prove con la nuova macchina tritura PET;

classificate come acque reflue INDUSTRIALI

APPURATO che i reflui terminali confluiscono al depuratore di Sorbolo 1 CAP;

VISTO il parere tecnico di conformità: favorevole con prescrizioni, rilasciato da IRETI S.p.A. - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti del Comune di Sorbolo Mezzani – prot. n. RT014795 del 16/10/2024, e pervenuto al SUAP, prot. n. 7399 del 17/10/2024, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nel quale i reflui sono classificati come Acque reflue industriali;

RILEVATO inoltre che in data 05/11/2024 prot. 18320 pervenivano per il tramite del Suap, le integrazioni volontarie a firma del sig. GIUSEPPE SERMASI, nato a Mirandola (MO) il 26/05/1954, CF: SRMGPP54E26F240Z che in qualità di tecnico nominato con procura speciale dalla della SACMI BEVERAGE SPA SACMI BEVERAGE SPA, con sede legale nel comune di Imola (BO) in via Selice Provinciale, n. 17/a e sede operativa nel comune di Sorbolo Mezzani (PR), in via E. Ferrari, n. 1, ha dichiarato che a seguito dell'acquisizione della divisione dedicata all'imbottigliamento e all'etichettatura del gruppo SACMI da parte di Omnia Technologies, la società precedentemente denominata SACMI BEVERAGE SPA ha variato la titolarità in ACMI BEVERAGE SPA;

AUTORIZZA

il sig. *Alessandro Pains* in qualità di legale rappresentante della ditta ACMI BEVERAGE SPA., con sede legale Sorbolo Mezzani (PR), loc. Ramoscello (PR), via Enzo Ferrari n. 1, adibita all'attività di *Progettazione per conto proprio e produzione di macchine ed impianti per l'imbottigliamento di prodotti liquidi confezionati in vetro, lattina e pet*, a riversare le *acque reflue industriali* provenienti dallo stabilimento ivi ubicato in *pubblica fognatura*, in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento e **con l'obbligo di osservare le prescrizioni riportate nel parere tecnico rilasciato da IRETI S.p.A.** - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti - allegato alla presente autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

La presente autorizzazione assume durata pari all'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito del cui procedimento viene emessa.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Valter Bertozzi)
Fto digitalmente

Parma

Spett.le SUAP
Unione Bassa Est Parmense
suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.le Comune di
SORBOLO
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it

PC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT030302-2024 del 23/09/2024
Vs. rif.: SUAP 658/2024

Oggetto: Parere di conformità ditta Sacmi Beverage Spa - Sorbolo.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico **S4** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA.

Lo scarico S1, costituito da acque dei servizi igienici, prevede quale recapito la pubblica fognatura nera mentre gli scarichi S2, S3 e S5, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca. Tali scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Scarichi Industriali

Ns. rif.: RT030302-2024 del 23/09/2024

Vs. rif.: SUAP 658/2024

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Sacmi Beverage Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sacmi Beverage Spa con sede legale in BO – Imola
Via Selice Provinciale n. 17/A, relativamente all' insediamento sito in PR - Sorbolo - Via Ferrari, 1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di SORBOLO 1 CAP.;
- che l'insediamento interessato svolge attività di ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PER IMBOTTIGLIAMENTO corrispondente all'attività **Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, condense caldaie, condense compressori, acque controlavaggio di due addolcitori, pulizia filtro a sabbia, prove di collaudo macchine, prove di riempimento, prove sui circuiti elettrici e acque derivanti dalle prove con la nuova macchina tritura PET, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 25 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 5.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali** indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

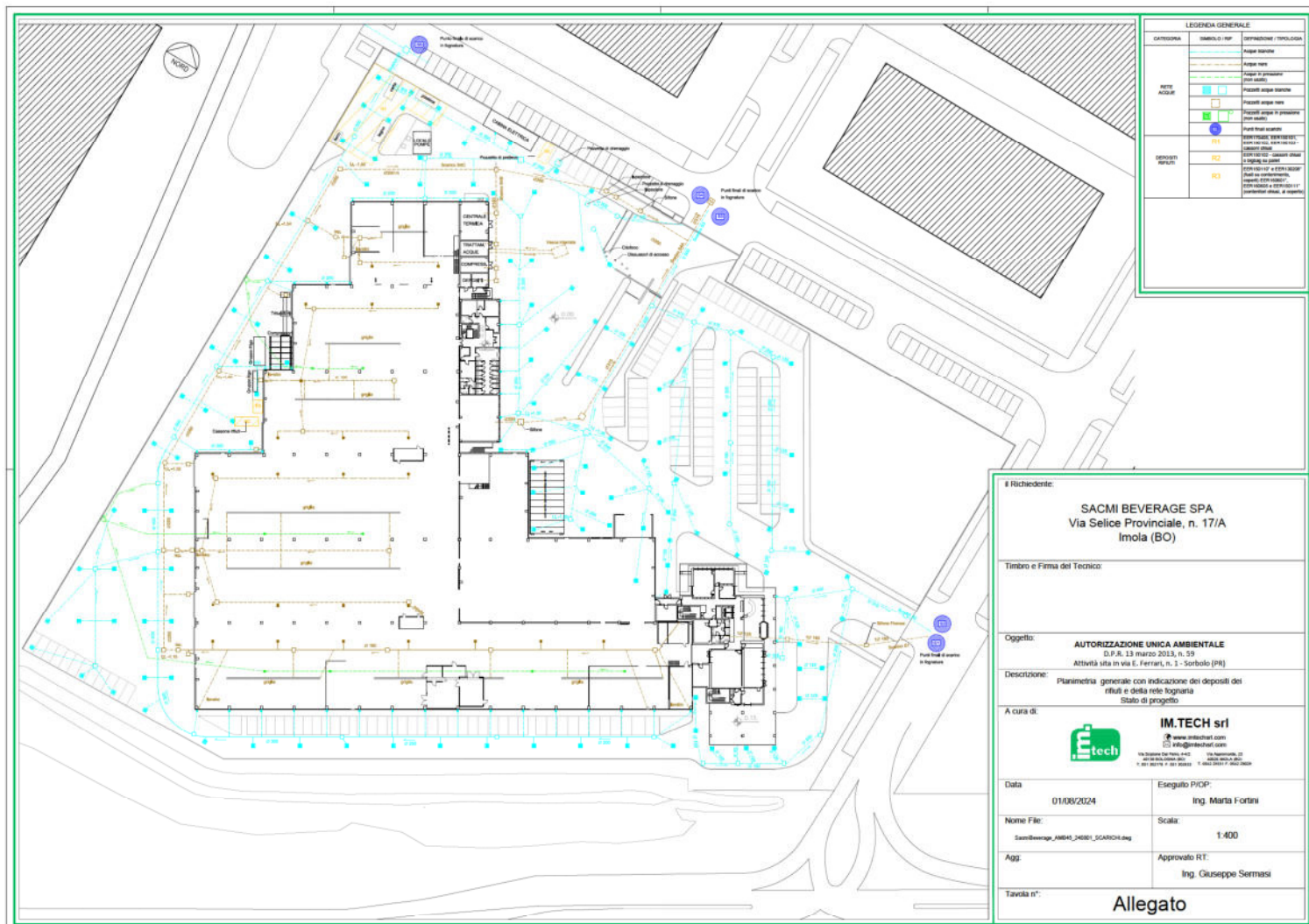
Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



LEGENDA GENERALE		
CATEGORIA	SIMBOLO / RIF.	DEFINIZIONE / TIPOLOGIA
RETE FOGNARIA		Rete fognaria
		Rete fognaria
		Rete fognaria
		Rete fognaria
		Rete fognaria
PUNTI DI DEPOSITO		Punto di deposito
		Punto di deposito
		Punto di deposito
		Punto di deposito
		Punto di deposito

Richiedente:

SACMI BEVERAGE SPA
Via Felice Provinciale, n. 17/A
Imola (BO)

Timbro e Firma del Tecnico:

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
Attività sito in via L. Ferrari, n. 1 - Sorbolo (PR)

Descrizione:

Planimetria generale con indicazione dei depositi dei rifiuti e della rete fognaria
Stato di progetto

A cura di:

IM.TECH srl
www.imatech.com
info@imatech.com
Via Bologna 20, 41012 Sorbolo (PR)
Via Nazionale 22, 41012 Sorbolo (PR)
Tel. 0521/201111 - Fax 0521/201112

Data:

01/03/2024

Eseguito P.O.P.:

Ing. Maria Fortini

Nome File:

SacmiBeverage_AMBA_04001_01ARCH.dwg

Scala:

1:400

Approvato RT:

Ing. Giuseppe Sermasi

Tavola n°:

Allegato

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti	
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-28048	
	ACMI BEVERAGE SPA in comune di Sorbolo Mezzani (PR) via Enzo Ferrari, 1	
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”	
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento n. 1140 del 01/02/2018 e smi per cui la ditta la modifica e contestuale rinnovo; - l'attività industriale prevede “assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento”; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; - è stato dichiarato inserimento emissione E8 - è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONE E06 “cappa laboratorio EMISSIONE E04 “motopompa gasolio antincendio	
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI		
EMISSIONE A01: -“Caldaia officina a metano”(Potenzialità 1270 KW)”		
EMISSIONE A02: -“Caldaia officina a metano”(Potenzialità 1270 KW)”		
(Emissioni autorizzate)		
Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.		
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:		
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2030.

EMISSIONE A03: -“Caldaia officina a metano”(Potenzialità 269 KW)."

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 07 “Macchina lavapezzi”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti che si generano dalle fasi di carico e scarico pezzi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliate direttamente in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1 800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h

Durata giorni/anno:	50	giorni
Altezza minima:	13	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: - “BANCO DI MOLATURA
NUOVA EMISSIONE”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4200	Nm³/h
Durata ore/giorno:	5	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	13	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E08 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E08 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E08 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni A01 e A02, E8 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti relativo all'**EMISSIONE A03**, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	ACMI BEVERAGE S.P.A
Partita IVA/Codice fiscale:	02130521206
Sede legale:	Comune di Sorbolo (PR) Via E. Ferrari, n. 1

Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Comune di Sorbolo (PR) Via E. Ferrari, n. 1
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	643.800 [KWh/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	5 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	46
Ossidi di azoto (NO _x):	1 653
Monossido di carbonio (CO):	472
Biossido di carbonio (CO ₂):	1 020 100

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio

dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella

precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da

ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

.....

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"

ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le “Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”
-------------------------	--

nota: competenza Arpae

[illegible]

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

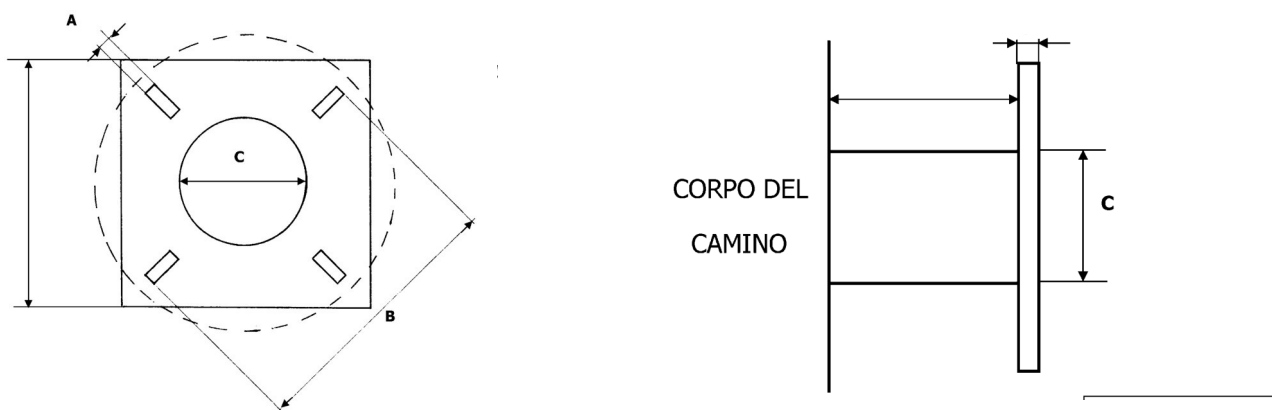
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti attività di progettazione e produzione di macchine e servizi correlati per il confezionamento di prodotti liquidi
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-28048
	ACMI BEVERAGE SPA in comune di Sorbolo Mezzani (PR) via Enzo Ferrari, 1
	Eventuali premesse La Ditta ha fornito relazione acustica ambientale
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Sorbolo Mezzani;	
PRESCRIZIONI (del Comune)	prescrizioni del Comune: la zona in cui è presente lo stabilimento è in "Classe V – Area prevalentemente industriale". A Sud di Via Mantova il Comune di Parma ha predisposto per quell'area in prossimità della viabilità una "Classe IV – Area di intensa attività umana" e più a Sud la "Classe III – Area di tipo misto"; la relazione acustica presentata prende in considerazione esclusivamente il periodo diurno, da ciò si deduce che l'Azienda non svolge attività in periodo notturno e che in tale periodo non sono attive sorgenti rumorose; Sono considerate senza osservazioni le considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica che ritengono rispettati i limiti della classe acustica di appartenenza e i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della modificazione in oggetto; La Ditta è inoltre tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; • l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; • deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.